

Codice A1604A

D.D. 18 gennaio 2017, n. 25

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata "Renetta", gestita dall'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. (A.L.A.C. S.p.A.) e ubicata nel Comune di Vernante (CN).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*", d'intesa con il Comune di Vernante (CN) e con l'*Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.* (di seguito *A.L.A.C. S.p.A.*) – gestore della captazione, con nota in data 14 marzo 2016, ha trasmesso la Determinazione del Dirigente Tecnico n. 28/2016 del 15 marzo 2016 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia della sorgente denominata "*Renetta*", ubicata nella particella catastale n. 171 del foglio di mappa n. 24, censiti al C.T. del medesimo Comune di Vernante.

Con nota in data 28 giugno 2016 è stato richiesto al Proponente (*A.L.A.C. S.p.A.*) di fornire alcune integrazioni alla documentazione trasmessa, tra cui una nuova versione della planimetria su base catastale dell'area di salvaguardia della sorgente "*Renetta*", che individui più puntualmente l'area da sottoporre a vincoli, suddividendola in una zona di tutela assoluta, in una zona di rispetto ristretta (ZRR), sulla quale i vincoli sono più restrittivi ed in una zona di rispetto allargata (ZRA), con obblighi meno vincolanti.

La sorgente "*Renetta*" è localizzata in sinistra idrografica della Valle Grande, ad una quota di circa 1.025 metri s.l.m.; le acque sotterranee scaturiscono da numerose polle situate in corrispondenza di un'area piuttosto estesa ubicata in un avvallamento poco a Sud di Tetti Curunel, sulle pendici orientali del Monte Sapè.

Solo una parte di tali acque vengono captate mentre il rimanente confluisce in un piccolo rio che confluisce, alcune centinaia di metri a valle, nel Torrente Val Grande.

La struttura acquifera alimentante la sorgente è costituita da un ammasso di rocce carbonatiche di età compresa tra il Giurassico ed il Cretacico appartenenti alla successione del Sub-brianzonese.

L'opera di captazione è costituita da un bottino di presa, realizzato nel 1999, di larghezza di circa 13 metri e lunghezza di circa 9 metri, che riceve anche un apporto modesto di acque provenienti dalle altre venute ubicate nel settore sovrastante, ad alcune decine di metri di distanza. Queste emergenze a monte vengono captate mediante piccole costruzioni realizzate in cemento e collegate con l'opera principale attraverso tubazioni in PVC. Il bottino è addossato alla venuta principale le cui acque vengono raccolte con una prima vasca in cemento. L'intero volume idrico confluisce poi in un canale principale che viene suddiviso in due porzioni, per mezzo di una paratia in acciaio, destinando parte della risorsa all'Acquedotto del Comune di Vernante e parte all'*A.L.A.C. S.p.A.*. La porzione di flusso che defluisce verso l'*A.L.A.C. S.p.A.* attraversa una bocca a stramazzo dove è stata ubicata una sonda multiparametrica per determinare in continuo alcuni parametri (livello, temperatura e conducibilità elettrica) e poi viene raccolta da una serie di vasche di sedimentazione realizzate in cemento armato e da una successiva vasca di carico. In prossimità della vasca finale è posto il troppo-pieno che scarica, subito a valle dell'opera di presa, la portata in eccedenza. Le acque defluiscono quindi in un piccolo rio affluente in sinistra idrografica del Rio Valgrande.

L'opera di presa della sorgente ed i terreni circostanti di proprietà dell'*A.L.A.C. S.p.A.* ricadono nelle particelle catastali n. 477, 172, 173, 174, 175, 176, 177 183, 272, 464, 466, 468, 469, 471, 472, 473 e 480 del foglio di mappa n. 24, censiti al C.T. del Comune di Vernante (CN).

Sulla base del calcolo del tempo di dimezzamento della portata massima annuale, la vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alimentante la sorgente sembra essere elevata (Classe A), mentre i dati relativi allo studio idrogeologico – agli atti con la documentazione trasmessa – paiono evidenziare un valore della vulnerabilità non particolarmente elevato; pertanto, all'acquifero in esame è stata quindi assegnata una classe di vulnerabilità alta (Classe B), individuando l'area di salvaguardia come segue:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare e dimensioni pari a 30 metri a monte, 22,50 metri lateralmente e 5 metri a valle; le dimensioni a monte, a valle e laterali sono state misurate a partire dal perimetro esterno del manufatto che contiene l'opera di presa;
- zona di rispetto ristretta, assimilabile ad un trapezoide rovescio orientato secondo la direzione di flusso locale dell'acquifero, con un'apertura laterale che è stata fatta coincidere con i limiti dell'area di alimentazione della sorgente; la base minore del trapezoide coincide con il limite inferiore della zona di tutela assoluta e l'estensione verso monte è stata invece limitata da un arco di cerchio con origine nel centro della zona di tutela assoluta e raggio di 200 metri;
- zona di rispetto allargata, di forma poligonale, un'estensione a monte pari a 1800 metri a partire dal limite della zona di rispetto ristretta e un'orientazione parallela alla direzione media di deflusso sotterraneo; l'apertura laterale coincide, invece, con i limiti dell'area di alimentazione della sorgente.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato *“Aree di salvaguardia della Sorgente Renetta ubicata nel Comune di Vernante – Foglio 24”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Vernante (CN) che, con nota del Sindaco del 17 luglio 2015, ha espresso parere favorevole al documento di individuazione dell'area di salvaguardia della sorgente *“Renetta”*.

L'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano – Dipartimento di Prevenzione – SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Cuneo, con nota del 17 febbraio 2016, ha evidenziato che l'acqua proveniente dalla sorgente *“Renetta”*, nel Comune di Vernante, è da considerarsi idonea al consumo umano a condizione che da parte del gestore della stessa venga garantito il costante rispetto delle procedure e delle norme tecniche di gestione contenute nella normativa vigente e nel disciplinare di concessione esistente; nella fattispecie, in relazione alla tipologia della falda captata e alla sua vulnerabilità intrinseca, risulta essere installato un impianto di trattamento mediante disinfezione dell'acqua prima dell'erogazione all'utenza, il cui regolare e costante funzionamento risulta necessario per garantire il mantenimento, nel tempo, delle caratteristiche di potabilità della stessa.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), con nota del 26 febbraio 2016, ha espresso parere favorevole considerando esaustiva la documentazione fornita e non ravvisando elementi ostativi alla definizione dell'area di salvaguardia, ritenendola adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha inoltre evidenziato la sostanziale assenza di centri di pericolo all'interno dell'area di salvaguardia proposta.

Per le loro caratteristiche morfologiche e vegetazionali i terreni ricompresi all'interno dell'area di salvaguardia sono di fatto aree non sfruttate a fini agricoli ma occupate prevalentemente da bosco a faggeta con locali affioramenti del substrato roccioso carbonatico e pertanto non è stato ritenuto necessario richiedere il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006; ne consegue che coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate saranno tenuti al rispetto dei vincoli previsti all'articolo 6,

commi 1 e 2 del regolamento regionale 15/R del 2006. Nel caso in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, determinando un incremento delle attuali condizioni di rischio della risorsa connesso ad una eventuale futura utilizzazione agronomica delle stesse, coloro che ne detengono i titoli d'uso saranno tenuti alla predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo del 18 maggio 2001 n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

Il diritto d'uso delle acque prelevate dalla sorgente "Renetta" è riconosciuto all'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. ed è regolato dal Disciplinare del Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio Genio Civile di Cuneo – n. 11041 del 28 gennaio 1963, approvato con nota ministeriale n. 1963 in data 12 dicembre 1963 e registrato a Cuneo il 22 novembre 1963 al n. 4890, Volume 219 e dal Decreto Ministero Lavori Pubblici n. 1885 del 12 novembre 1963.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13, in data 31 marzo 2016.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere nonché l'impedimento fisico di un accesso interno ad animali o persone;
- si provveda a mantenere puliti i versanti al fine di conservare l'elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni ed i sentieri e le piste forestali utilizzati dagli escursionisti che attraversano l'area di salvaguardia.

Vista la nota del Sindaco del Comune di Vernante (CN), in data 17 luglio 2015 – prot. n. 4985, di approvazione del documento di individuazione dell'area di salvaguardia presentata;

vista la nota dell'Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A., in data 29 gennaio 2016 – prot. n. 0000061 – di trasmissione della documentazione prevista dall'Allegato D del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese";

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale CN1 di Cuneo, Mondovì e Savigliano – Dipartimento di Prevenzione – SC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – Sede di Cuneo, in data 17 febbraio 2016 – prot. n. 17437/P;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest), in data 26 febbraio 2016 – prot. n. 14663;

vista la Determinazione del Dirigente Tecnico dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – “Cuneese” n. 28/2016, in data 15 marzo 2016, di presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “Cuneese”, in data 14 marzo 2016 – prot. n. U_514, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'*Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.*, in data 12 dicembre 2016 – prot. n. 1237, di integrazione degli atti della proposta in argomento;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia della sorgente potabile denominata “*Renetta*”, gestita dall'*Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. (A.L.A.C. S.p.A.)* e ubicata nel Comune di Vernante (CN), è definita come risulta nell'elaborato “*Aree di salvaguardia della Sorgente Renetta ubicata nel Comune di Vernante – Foglio 24*”, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.
In particolare, è assolutamente vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a “bosco” dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del Decreto Legislativo del 18 maggio

2001 n. 227 “Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”.

- c) Il gestore della captazione “Renetta” – A.L.A.C. S.p.A. – come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere nonché l’impedimento fisico di un accesso interno ad animali o persone; l’accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore (A.L.A.C. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
 - provvedere alla pulizia dei versanti al fine di mantenere l’elevata naturalità dei pendii racchiusi dalle captazioni e dei sentieri e delle piste forestali utilizzati dagli escursionisti che attraversano l’area di salvaguardia.
- d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che al proponente:
- alla Provincia di Cuneo per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario – *Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A.* – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all’Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell’ARPA.
- e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Vernante affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento, anche al fine di mantenere le condizioni di elevata naturalità dei versanti racchiusi dalle captazioni;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin